

Prot. 3351-I
del 28/02/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

-Visto il ricorso depositato in data 7.12.2022 dal sig. [REDACTED] difeso dall'Avv. Annalisa Falco, con il quale adiva il Tribunale di Napoli presentando domanda di ammissione al concordato minore e, in via subordinata, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di se medesimo;

- Rilevato all'udienza del 14 dicembre 2022, il Nilveti, a mezzo del proprio difensore, Avv. Falco, rinunciava espressamente alla domanda di concordato minore e insisteva con la domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata;

-Letta la relazione dell'OCC, Avv. Romina Amicolo e la documentazione prodotta in atti;

- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;

- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;

- rilevato che il ricorrente non risulta sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale maggiore, stante i valori della propria attività d'impresa come emergenti dalla stessa relazione del gestore della crisi, Avv. Romina Amicolo;
- rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva ammonta ad euro 134.000 circa e che pertanto in relazione al patrimonio e ai redditi familiari sussiste lo stato di sovraindebitamento;
- preso atto che dalla medesima relazione del gestore che non vi sono proprietà immobiliari intestate e che il reddito mensile percepito dal ricorrente è di euro 2.279 nel 2018;
- Rilevato, come attestato dal gestore dell'Occ, Avv. Amicolo, che la documentazione prodotta dal debitore è completa e preso atto della attendibilità della stessa come dichiarato dal gestore;
- rilevato che, rinunciata la domanda di concordato minore, possono dirsi non sussistenti concorrenti procedure di regolazione della crisi;
- considerato che, come sopra già evidenziato, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiara di rinunciare alla domanda per concordato minore, insistendo per la domanda, avanzata in via subordinata in ricorso, di apertura della liquidazione controllata;
- rilevato che già in ricorso si avanzava richiesta di sospensione dell'azione esecutiva avente ad oggetto le iscrizioni di fermo amministrativo sull'automobile [REDACTED] in quanto bene strumentale all'attività di agente di commercio del ricorrente, ma che detta azione esecutiva può dirsi già paralizzata per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che detta istanza, una volta rinunciata la domanda di concordato per quella di liquidazione controllata, sia valida anche ai fini di cui all'istanza ex art. 270, comma 2, lett. e, CCII, e ritenuto altresì che sussistano gravi e specifiche ragioni per autorizzare l'utilizzo della predetta autovettura, stante l'attività di agente di commercio del richiedente;

Visti ed applicati gli artt. 40 e ss. E 268 e ss. CCII

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso per concordato minore;

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nomina

Giudice delegato il dott. Virgilio Dante Bernardi;

nomina

Liquidatore l'avv. Romina Amicolo, già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'autovettura XXXXXXXXXX

██████████ fino alla vendita della stessa o comunque finché non saranno determinate le sue sorti giuridiche (in presenza di un fermo amministrativo) o comunque in vista di ulteriori valutazioni di fatto a vantaggio della procedura;


Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa

V. 22. settembre
Napoli, 6/3/2023



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo